



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - DEC - 2008 - 0001264 del 31/10/2008

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTA la Direttiva Europea 97/11/CE del 3 marzo 1997, di modifica della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che prevede la applicazione della procedura di VIA allo "smantellamento e lo smontaggio di centrali e reattori nucleari";

VISTO l'articolo 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90, costitutivo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale;

PRESO ATTO

- che con nota del 22/12/2003, assunta al prot. n. 15134 del 31/12/2003 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio - Servizio per la Valutazione dell' Impatto Ambientale, con cui la Società SOGIN SpA ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di "attività di *decommissioning* - disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Caorso";
- che la società SOGIN SpA ha provveduto in data 21/12/2003 a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "Libertà" e "Cronaca di Piacenza";

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società contestualmente all'istanza e l'ulteriore documentazione fornita a seguito delle richieste di integrazioni formulate nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che è pervenuta, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, nell'ambito della consultazione del pubblico la osservazione dei signori Leonardo Fascia, Fabio Callori, Angelo

Giostrì, Angelo Garilli, Stefano Gandolfi con nota del 18/01/2004, che è stata considerata e controdedotta in sede di istruttoria tecnica ed al fine dell'emanazione del presente decreto:

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n. 46 espresso in data 15/5/2008 dalla Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

VISTO il parere favorevole senza prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. ST/402/26747/2004 del 6 agosto 2004, confermato successivamente con parere prot. DG/BAP/SO2/34.19.04/3614 del 25 ottobre 2005, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

VISTO il parere formulato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1044 del 9/7/2007, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato,

DECRETA

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto dalla Società SOGIN SpA con sede legale in Roma, via Torino, 6 - inerente il progetto di rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Caorso, **nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che seguono:**

Prima dell'inizio lavori la SOGIN dovrà:

1. Predisporre e inviare:
 - a) un cronogramma aggiornato relativo alla tempistica di realizzazione del progetto;
 - b) apposita documentazione tecnica di aggiornamento in merito ai volumi di rifiuti radioattivi stoccati attualmente nei depositi (ERSBA 1, ERSBA 2, ERSMA), comprensivi dei rifiuti prodotti dalle attività svolte a seguito delle precedenti esclusioni VIA e di quelli prodotti nel frattempo per la gestione della centrale; analogo aggiornamento dovrà essere fornito in merito ai quantitativi di rifiuti radioattivi che saranno prodotti per il decommissioning, sulla base delle esperienze maturate nello svolgimento delle attività autorizzate in sede di esclusione VIA;



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

2. Effettuare uno studio di dettaglio dei trasporti connessi alla fase di cantiere ed individuare gli accorgimenti adottati per limitare ulteriormente gli impatti, dovuti all'aumento della circolazione di mezzi, individuati nello Studio di Impatto Ambientale;
3. Trasmettere apposita documentazione nella quale siano chiaramente individuate e dettagliate:
 - a) Le quantità e le caratteristiche dei rifiuti convenzionali prodotti, suddivisi per tipologie secondo i codici CER;
 - b) Modalità di gestione delle varie tipologie di rifiuti convenzionali prodotti, comprese le relative destinazioni, in relazione anche alla tempistica di cui al punto 1;
 - c) Modalità di svolgimento delle operazioni di deposito temporaneo, all'interno della centrale, delle diverse tipologie di rifiuti convenzionali prodotti in funzione delle caratteristiche dei rifiuti e delle relative quantità;
4. Comunicare lo stato di attuazione del trasferimento del combustibile presente nella Centrale e la tempistica ipotizzata per l'ultimazione dei lavori di trasferimento stesse;

Durante il decommissioning:

5. La SOGIN, onde avere la assoluta garanzia che le attività procedano secondo le modalità autorizzate, dovrà gestire l'intera fase di *decommissioning* adottando strumenti di gestione ambientale conformi ai requisiti EMAS (*Eco Management and Audit Scheme*) di cui al regolamento CEE n. 761/2001;
6. La SOGIN dovrà preventivamente acquisire e trasmettere, relativamente alle strutture di deposito temporaneo in sito e per gli aspetti di natura radiologica, le necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità di Controllo per:
 - a) lo stoccaggio dei volumi di rifiuti derivanti dalle attività di smantellamento;
 - b) l'utilizzo dell'edificio ERSMA quale deposito di rifiuti di III categoria;
7. Ai fini della salvaguardia dell'inquinamento atmosferico:
 - a) nei cantieri dovrà essere previsto l'impiego esclusivo di veicoli omologati secondo la direttiva 2004/26/CE (Fase IIIA o Fase IIIB) o, in alternativa, veicoli muniti di filtri per il particolato muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT;
 - b) i veicoli pesanti che saranno utilizzati per le attività di cantiere e transitanti sulla viabilità autostradale ed ordinaria dovranno rispettare le norme corrispondenti "Euro4".
8. Dovranno essere messe in atto le procedure finalizzate alla bonifica del sito, qualora a seguito delle indagini previste dal proponente o di quelle effettuate dagli Enti di controllo, si dovesse evidenziare una situazione di inquinamento, anche causata da attività pregresse svolte sul sito;
9. Dovranno essere attivati tutti i controlli per garantire che siano adottati tutti gli accorgimenti, previsti dal progetto, atti a verificare che sostanze inquinanti fortuitamente rilasciate nel corso

delle attività di *decommissioning* non possano raggiungere la falda ed indirettamente le acque del fiume Po;

10. Allo scopo di consentire un monitoraggio costante del mantenimento della compatibilità ambientale durante tutte le attività di *decommissioning*, SOGIN emetterà a cadenza almeno annuale dei rapporti di verifica dello stato ambientale delle componenti considerate nello studio di impatto ambientale, in relazione all'avanzamento delle attività. Nel caso di eventi particolari, non previsti o pianificati, SOGIN dovrà produrre documentazione specifica per le componenti e gli aspetti ambientali coinvolti.
11. Qualora la SOGIN intendesse attuare l'ipotesi di parziale riutilizzo degli edifici convenzionali esistenti sul sito della Centrale, dovrà predisporre uno specifico progetto di dettaglio tecnico-economico da concordare con la Regione e gli Enti Locali;
12. La SOGIN predisporrà, in accordo con gli Enti Locali, un apposito piano di comunicazione anche relativo alle attività di cui al precedente punto 10, che attraverso la realizzazione di un sito internet diffonda in modo semplice ed esaustivo i dati e le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle attività in corso e sugli esiti dei diversi monitoraggi pianificati. I contenuti puntuali, da concordare con gli Enti Locali, e le procedure di pubblicazione saranno individuati e predisposti in accordo con APAT e ARPA.

Prescrizioni della Regione Emilia-Romagna

13. Dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni poste dalla Regione Emilia Romagna contenute nella Delibera di Giunta Regionale n.1044 del 9/07/2007 e di seguito riportate:
 - 13.1. non è consentita la produzione di rifiuti radioattivi derivanti da attività non ancora autorizzate senza che SOGIN dimostri di poter garantire il trattamento e condizionamento degli stessi a partire dai rifiuti pregressi;
 - 13.2. le attività di *decommissioning* non devono determinare una produzione di rifiuti radioattivi le cui esigenze di immagazzinamento in sito siano tali da superare le capacità di stoccaggio proprie dei depositi temporanei esistenti in sito, in conformità alle prescrizioni dell'autorità di controllo;
 - 13.3. il volume massimo stoccabile di rifiuti a media e bassa attività nei depositi temporanei presenti in sito non dovrà superare il 75% dei livelli autorizzati dall'autorità di controllo sino a che non è disponibile un sistema di trattamento e condizionamento dei rifiuti;
 - 13.4. le strutture di deposito temporaneo presenti in sito debbono essere riconosciute idonee a stoccare i rifiuti legati alle attività di smantellamento;



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 13.5. qualora in corso d'opera risultassero necessarie soluzioni di stoccaggio temporaneo in sito diverse da quelle di progetto, le relative decisioni dovranno essere sottoposte ai necessari procedimenti autorizzativi sulla base di una adeguata valutazione d'impatto;
- 13.6. non è ammesso lo stoccaggio temporaneo nei depositi in sito dei prodotti del riprocessamento del combustibile irraggiato;
- 13.7. onde ridurre la vulnerabilità dei sistemi di deposito temporaneo dei rifiuti presenti in sito si dovrà a cura di SOGIN:
- eseguire controlli periodici accurati volti ad escludere degradi che possano costituire punti di debolezza strutturali
 - effettuare i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
 - realizzare gli interventi volti ad aumentare la sicurezza, la capacità di stoccaggio e la libertà di movimentazione interna, tenuto conto degli indirizzi formulati dall'autorità di controllo;
- 13.8. debbono essere vagliate le caratteristiche strutturali dei depositi temporanei in sito al fine di verificare la loro rispondenza ad adeguati livelli di sicurezza, tenuto conto dei tempi di operatività degli stessi nonché di possibili eventi esterni;
- 13.9. allo scopo di garantire la completa tracciabilità dei rifiuti radioattivi condizionati e non comprometterne la futura accettabilità al centro di deposito finale si deve istituire a cura di SOGIN un adeguato sistema di registrazione;
- 13.10. l'obiettivo di dose delle attività di decommissioning nel loro complesso per gli individui del gruppo critico della popolazione non deve essere superiore al valore di 10 microSv/anno in termini di equivalente di dose;
- 13.11. l'obiettivo di dose collettiva per i lavoratori, in relazione alle attività di decommissioning nel loro complesso, non deve essere superiore a 5 Sv-persona;
- 13.12. al fine di rendere efficace ed efficiente l'attività istruttoria, SOGIN dovrà presentare entro il 15 maggio di ogni anno ad APAT l'elenco dei piani operativi e piani particolareggiati per i quali si intende attivare nell'anno successivo le procedure autorizzative del caso e concordare con l'autorità di controllo le relative priorità, in coerenza con la propria programmazione e capacità operativa;
- 13.13. le condizioni attuative del piano di decommissioning debbono essere oggetto di relazioni semestrali alle autorità preposte nonché alla Regione Emilia - Romagna, alla Provincia di Piacenza e al Comune di Caorso, al Tavolo della Trasparenza di Caorso, al fine di dimostrare la effettiva realizzazione degli interventi programmati e il rispetto delle prescrizioni emanate, indicando, se necessario, le esigenze di riorientamento degli interventi di decommissioning;

- 13.14. le relazioni periodiche, predisposte a cura di SOGIN, debbono indicare con precisione:
- lo stato di avanzamento del piano e dei progetti;
 - gli scarti tra obiettivi raggiunti e scadenze programmate;
 - le cause di eventuali ritardi compresi gli aspetti procedurali, organizzativi, contrattuali e di contesto;
 - l'organizzazione dell'attività di licensing;
 - il programma di radioprotezione;
 - la gestione controllata dei materiali derivanti dallo smantellamento dell'impianto e i risultati delle attività di controllo radiometrico legate al rilascio di materiali, nel rispetto dei livelli di allontanamento prescritti;
 - la gestione dei rifiuti radioattivi;
 - la gestione del combustibile irraggiato;
 - i risultati delle attività di monitoraggio radiologico del sito;
- 13.15. le condizioni attuative del piano di decommissioning sono legate alla predisposizione di specifici piani operativi e progetti particolareggiati che sono approvati dall'autorità di controllo con relative prescrizioni. l'elenco di detti piani e progetti dovrà essere recepito nell'atto autorizzativo di cui all'art.55 del D.lgs. 230/95; nei citati piani operativi e progetti particolareggiati e correlativamente nei relativi capitolati di appalto, dovranno essere recepite tutte le prescrizioni emanate dall'autorità di controllo volte a garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- 13.16. la sequenza delle operazioni di decommissioning, l'assetto organizzativo interno, le principali scelte tecnologiche, programmati al fine di ottimizzare l'impegno di dose a carico dei lavoratori, debbono essere attuati nel rispetto del piano autorizzato;
- 13.17. l'autorizzazione del piano decommissioning, decade ove SOGIN non dimostri di rispettare la tempistica di esecuzione delle attività programmate. SOGIN ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi nella esecuzione delle attività programmate dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare della autorizzazione e di concordare con l'Amministrazione competente nuovi termini;
- 13.18. tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e protezione sanitaria debbono essere eseguite in regime di Garanzia della Qualità;
- 13.19. cambiamenti della strategia di disattivazione comportanti implicazioni significative rispetto a quanto autorizzato devono essere nuovamente autorizzati secondo le disposizioni di legge;
- 13.20. onde recare il minor disagio possibile ai centri abitati, le attività di movimentazione dei rifiuti convenzionali e radioattivi sui sistemi di viabilità locale dovranno essere pianificate da Sogin e autorizzate dalle Autorità competenti;

CR1
/



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 13.21. entro sei mesi dalla esecutività del provvedimento autorizzativo del piano di decommissioning, SOGIN dovrà comunicare all'Amministrazione provinciale di Piacenza il piano di monitoraggio e gestione del materiale rilasciabile per concordare le attività di controllo svolte dall'ARPA - Sezione provinciale di Piacenza;
- 13.22. SOGIN dovrà presentare all'autorità di controllo un organico manuale operativo, al cui rispetto la Società proponente sarà tenuta, contenente l'assetto di organizzazione interna, le linee di responsabilità, la qualificazione del personale, il piano interno di esercitazioni di sicurezza e di emergenza, gli indirizzi, i presupposti tecnici e le scadenze temporali di adeguamento del Piano di emergenza esterna;
- 13.23. allorché si concretizzeranno i tempi dell'effettivo rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica e comunque entro otto anni dalla esecutività del provvedimento autorizzativo del Piano di decommissioning, SOGIN dovrà trasmettere al Comune di Caorso, alla Provincia di Piacenza, alla Regione Emilia-Romagna il piano di ripristino e valorizzazione del sito al fine di concordare con tali enti i relativi indirizzi programmatici e progettuali;

Le prescrizioni, di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 e 12, dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Regione Emilia Romagna provvederà alla verifica di ottemperanza di tutte le restanti prescrizioni, dando comunicazione degli esiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società SOGIN SpA, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero per lo Sviluppo Economico e alla Regione Emilia Romagna. Sarà cura della Regione Emilia Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati;

La Società SOGIN SpA trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale copia del provvedimento autorizzativo finale.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale, della Regione Emilia Romagna e del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI



Be
A
DR